

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO
INTERCOMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Angela Ganeri

IL SINDACO

Roberto Neri

Approvato con deliberazione C.C. n. 8 in data 28.02.2018

Articolo 1 (costituzione)

Con riferimento alla Convenzione stipulata dai Comuni di Ameno e Miasino, finalizzata allo svolgimento in modo coordinato ed in forma associata delle attività di protezione civile di competenza comunale, è costituito il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile, cui possono aderire cittadini maggiorenni di ambo i sessi, residenti nei Comuni di Ameno e Miasino o, più in generale, nella Provincia di Novara. L'amministrazione comunale provvederà, con successivo atto amministrativo, al popolamento del gruppo con i nominativi dei volontari.

Articolo 2 (criteri di iscrizione e ammissione)

Possono aderire al Gruppo cittadini maggiorenni di ambo i sessi, abitanti nei Comuni di Ameno e Miasino, o, più in generale, nella Provincia di Novara.

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte dei Sindaci (o Assessori delegati).

I Comuni individueranno le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa. I volontari ammessi saranno muniti di adeguata copertura assicurativa, di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza, la qualifica ed ogni altra informazione ritenuta utile ed opportuna.

Articolo 3 (obiettivi)

I volontari prestano la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali nell'ambito della Protezione Civile, in attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'art. 2, comma 1, della Legge 24/2/1992 N. 225, nonché in attività di formazione ed addestramento nella stessa materia.

Articolo 4 (responsabilità)

I Sindaci, in ottemperanza all'art. 15 della Legge 225/92, *così come modificata e integrata dalla Legge 100/12* ed ai sensi degli artt. 11 e 19 della L.R. 14 Aprile 2003 n. 7 sono i responsabili del Gruppo e i garanti del rispetto e della osservanza del presente regolamento.

Il Gruppo stesso elegge al proprio interno un coordinatore che ha compiti di coordinamento del Gruppo durante le sue attività, fa parte di diritto del Centro Operativo Intercomunale e dipende funzionalmente dai Sindaci.

Il coordinatore informa i Sindaci circa:

1. Le specialità individuali conseguite dai singoli componenti del Gruppo;
2. La necessità dei mezzi, delle attrezzature, delle risorse logistiche di comunicazione e sanitarie necessarie per il funzionamento del gruppo;
3. I turni di servizio e responsabilità dei volontari.

Articolo 5 (addestramento)

I volontari vengono addestrati tramite tecnici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, della Regione Piemonte, dei Comuni ed di altri Enti/Corpi individuati fra quelli che per i compiti istituzionali cui attendono siano ritenuti idonei.

Articolo 6 (specializzazioni)

All'interno del Gruppo possono essere formate Unità Operative specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto.

Articolo 7 (emergenza)

Il Gruppo intercomunale, in emergenza, opera, sotto la diretta responsabilità del sindaco, alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi.

Articolo 8 (doveri)

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art. 3 con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione, in armonia con le disposizioni della normativa nazionale e regionale. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

Articolo 9 (diritti)

In caso di interventi in emergenza, ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 8 Febbraio 2001 n. 194 e s.m.i. ai volontari del gruppo comunale, previa iscrizione dello stesso nell'Elenco Territoriale della Regione Piemonte, istituito con D.G.R. n. 35-7149 del 24.02.2014, saranno garantiti, secondo le modalità previste all'allegato A della citata D.G.R. e nei limiti della copertura di bilancio, i seguenti benefici:

- a) mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale; al volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro stesso al quale, qualora ne faccia richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego;
- c) *rimborso delle spese sostenute sulla base di idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorità di Pubblica Sicurezza, certificazioni pubbliche, ecc.).*

Articolo 10 (provvedimenti disciplinari)

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento è condizione necessaria per l'appartenenza al Gruppo. Le infrazioni gravi comportano, in via precauzionale, la sospensione temporanea, della qualifica di volontario. I Sindaci, sentiti l'interessato e il coordinatore del Gruppo, decideranno, a loro insindacabile giudizio, l'esclusione o la riammissione del volontario al Gruppo.

Articolo 11 (Adesioni)

Al fine di garantire l'applicazione dei benefici elencati nell'art. 9 del presente regolamento, il Comune capoconvenzione può inoltrare alla Regione Piemonte la richiesta di inserimento del Gruppo nell'Elenco Territoriale delle organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile.

Ai sensi dell'art. 2 del regolamento regionale del volontariato di protezione civile n. 5/R del 23/07/2012, il Comune capofila può chiedere l'adesione al Coordinamento Provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile competente per territorio.